



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno V - n. 2-2010  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

10



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno V - n. 2-2010  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

# *Il diritto canonico orientale nell'opera di due autori della "Scuola storica" tedesca: Ferdinand Walter e Friedrich Vering\**

Orazio Condorelli

## I. *Scienza canonistica secolare e diritto canonico orientale*

Se si eccettua il contributo degli storici del diritto allo studio delle fonti e delle istituzioni storiche del diritto delle Chiese d'Oriente, credo si possa dire con sufficiente approssimazione che nell'Occidente latino, negli ultimi due secoli, la scienza giuridica secolare ha prestato un interesse limitato al diritto canonico orientale, sia sotto il profilo della sua ricostruzione storica, sia con riguardo alla trattazione del diritto vigente. Intendo dire che gli specifici interessi, pur egregiamente coltivati da taluni autori, non sono riusciti a integrare il diritto canonico orientale nel flusso delle comuni conoscenze giuridico-canonistiche, e raramente si sono consolidati in specifiche professionalità scientifiche<sup>1</sup>. Il diritto canonico orientale è rimasto, insomma, una disciplina da "iniziati". I segnali del mutamento hanno cominciato a manifestarsi durante il processo di codificazione del diritto delle Chiese orientali cattoliche. Dopo la pubblicazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* si nota un interesse crescente della scienza giuridica laica nei confronti degli ordinamenti giuridici delle Chiese d'Oriente<sup>2</sup>.

---

\* Relazione tenuta al Convegno di Studio "Scienza canonistica orientale. Personaggi e dottrine", organizzato dall'Istituto S. Atanasio di Nyíregyháza in collaborazione con l'Accademia Greco-Cattolica di Uzhgorod (Nyíregyháza – Uzhgorod, 20-22 aprile 2007). Gli Atti sono in corso di pubblicazione a cura di Péter Szabó, che ringrazio per avermi consentito di pubblicare il testo in altra sede.

<sup>1</sup> Considerazioni necessariamente sommarie in questa sede. Sul tema mi sono soffermato nella relazione su *Gli studi storici sul diritto canonico orientale: stato attuale e prospettive di ricerca*, presentata al Colloquio "La scienza del diritto canonico orientale: stato attuale e prospettive di ricerca", tenuto a Catania il 10 novembre 2006 (in corso di pubblicazione).

<sup>2</sup> È impossibile dare prova di questo assunto attraverso indicazioni bibliografiche, sia pur sommarie. La bibliografia di diritto canonico orientale meritoriamente curata da PÉTER SZABÓ su *Folia Cano-*

Nel panorama sommariamente abbozzato una significativa eccezione è costituita da alcuni rappresentanti della "Scuola storica" tedesca del secolo XIX. Mi riferisco, in particolare, all'opera dei due autori ai quali sono dedicate queste rapide note di ricerca: Ferdinand Walter e Friedrich Vering.

## II. La "Scuola storica" tedesca del diritto canonico

Una caratterizzazione scientifica della "Scuola storica" esula dai compiti della presente trattazione<sup>3</sup>. Mi limito ad accennare ad alcuni aspetti essenziali, in quanto siano rilevanti nel contesto della tematica qui considerata. Nel solco della tradizione giurisdizionalistica e territorialistica gli autori della "Scuola storica" adottano un concetto oggettivo del diritto ecclesiastico: *Kirchenrecht* è il diritto attraverso il quale viene regolata la materia ecclesiastica, indipendentemente da quale fonte lo abbia posto in essere. In senso stretto esso

---

*nica* a partire dal 1998, dal 2002 integrata da Spyros Troianos per le pubblicazioni in lingua greca, dà un puntuale resoconto dei più recenti sviluppi scientifici della materia. Mi limito ad alcuni dati significativi riguardanti l'esperienza della canonistica "laica" italiana negli ultimi anni. Dopo la pubblicazione del CCEO il diritto canonico orientale è stato posto al centro dell'attenzione scientifica nell'occasione del Congresso Internazionale tenutosi a Bari nel 1991, i cui Atti sono stati curati da RAFFAELE COPPOLA: *Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente*, I-III, Bari, Cacucci, 1994. Lo stesso anno si pubblicava una raccolta di *Studi sul "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium"*, a cura di SANDRO GHERRO (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova 128), Padova, Cedam, 1994. Nel 2000 appariva il volume di GIANCARLO MORI e DIMITRIOS SALACHAS, *Ordinamenti giuridici delle Chiese cattoliche orientali*, Bologna, Il Mulino, 2000: è significativo che l'opera sia concepita come parte di un "Corso di Diritto Canonico" in più volumi edito dalla casa editrice bolognese. Nell'ambito di detto "Corso", una particolare sensibilità per i temi giuridico-istituzionali delle Chiese orientali mostra CARLO FANTAPPIÈ nella *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, Il Mulino, 2003<sup>2</sup>. VITTORIO PARLATO, che già al diritto canonico orientale aveva dedicato un volume storico-giuridico [*L'ufficio patriarcale nelle Chiese orientali dal IV al X secolo. Contributo allo studio della 'communio'* (Università degli Studi di Roma, Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza, ser. III, 14), Padova, Cedam, 1969], nel 2003 ha dato alle stampe la raccolta intitolata *Le Chiese d'Oriente tra storia e diritto. Saggi* (Collana di Studi di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, Sez. Canonistica 34), Torino, Giappichelli, 2003: sulla linea delle considerazioni appena svolte mi sembra fra l'altro significativo che l'Autore abbia collegato la pubblicazione del volume con l'attività didattica "del Dottorato di Ricerca in *Discipline canonistiche*, con sede amministrativa nell'Università di Urbino", e del "Master in Studi sul *Medio Oriente, Fattore etnico-religioso e temi economici, giuridici e storico politici*" istituito presso la Facoltà di Scienze Politiche del medesimo Ateneo.

<sup>3</sup> Per un profilo della Scuola storica del diritto canonico v. CARLO FANTAPPIÈ, *Introduzione*, cit., pp. 197-202, 220 s.; ID., *Chiesa Romana e modernità giuridica*. I. *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*. II. *Il "Codex Iuris Canonici" (1917)* (Per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno 76), Milano, Giuffrè, 2008, in particolare vol. I, pp. 263-331. Rinvio anche a quanto ho scritto nella voce *Escuela histórica*, consegnata per il *Diccionario General de Derecho Canónico*, diretto da JAVIER OTADUY-JUAN GONZÁLEZ AYESTA (Pamplona, in corso di pubblicazione).

comprende solo il diritto prodotto dalla Chiesa o, più precisamente, dalle diverse confessioni cristiane; in senso ampio include anche il diritto dello Stato che disciplina il fenomeno religioso (*Staatskirchenrecht*). In questa prospettiva i molteplici elementi che nella storia hanno concorso e concorrono alla formazione e allo sviluppo dell'esperienza giuridica delle diverse confessioni religiose convergono e rientrano nella disciplina scientifica del *Kirchenrecht*. Uno dei principali contributi dati dalla "Scuola storica" alla scienza del diritto canonico risiede nell'elaborazione sistematica, condotta su base storica, di questo complesso di materiali. I manuali di *Kirchenrecht* sono la tipica forma letteraria di questa corrente scientifica.

### III. *Ferdinand Walter professore a Bonn e il suo "Lehrbuch des Kirchenrechts aller christlichen Confessionen"*

Ferdinand Walter condusse gli studi giuridici a Heidelberg, dove nel 1818 conseguì il titolo dottorale nei due diritti. Aveva studiato il diritto canonico dei cattolici e dei protestanti con Karl Salomo Zachariae von Lingenthal<sup>4</sup>. Dopo un breve periodo di insegnamento a Heidelberg fu chiamato a Bonn, prima come professore straordinario nel 1819, quindi come ordinario dal 1821. Nell'università della città renana trascorse la propria vita accademica insegnando diverse discipline: diritto romano, diritto ecclesiastico, diritto francese, storia del diritto e dello Stato, diritto privato tedesco, filosofia del diritto. A Bonn concluse i suoi giorni il 13 dicembre 1879<sup>5</sup>. Della sua variegata produzione

---

<sup>4</sup> 1769-1843. Non era canonista di professione, ma dedicò alcuni lavori al diritto ecclesiastico, in particolare sul tema dei rapporti fra Stato e Chiesa (*Die Einheit des Staats und der Kirche. Mit Rücksicht auf die Reichsverfassung*, senza indicazione dell'autore e del luogo di pubblicazione, 1797): WILLIAM FISCHER, *Zachariae Karl Salomo*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, 44, Leipzig, Duncker und Humblot, 1898, pp. 646-652; ERNST LANDSBERG, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, III.1 (*Text*) e III.2 (*Noten*), München - Berlin, Oldenbourg, 1910, rispettivamente pp. 100-110, e 52-58; CHRISTOPH BERGFELD, *Zachariä, Carl Salomo*, in *Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, a cura di MICHAEL STOLLEIS, München, Beck, 2001, p. 685.

<sup>5</sup> Fu studioso dai molteplici interessi e dalla vasta produzione scientifica. Sulla sua figura come canonista è specifico lo studio di FELIX BERNARD, *Der Bonner Rechtsgelehrte Ferdinand Walter (1794-1879) als Kanonist. Ein Beitrag zur Geschichte der Kirchenrechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts* (Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft 1), Würzburg, Echter, 1986. Notizie sulla sua attività accademica presso l'Università di Bonn si leggono in LUDGER MÜLLER, *Kirchenrecht in Bonn. Die Lehre des Kirchenrechts in der Katholisch-Theologischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn von 1818 bis 1939*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, kanonistische Abteilung*, 71, 1985, pp. 215-326. Sull'impostazione sistematica del suo manuale v. in particolare CARLO FANTAPPIÈ, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, cit., I, pp. 266-268 (v. *ad indicem* per le numerose ulteriori citazioni). Cenni in CHRISTIAN WALDHOFF, *Kirchenrecht an der Rechts- und*

scientifico<sup>6</sup> prendiamo qui in considerazione il *Lehrbuch des Kirchenrechts mit Berücksichtigung der neuesten Verhältnisse*, la cui prima edizione venne alla luce a Bonn nel 1822. A partire dalla quarta rinnovata edizione il manuale assunse il titolo di *Lehrbuch des Kirchenrechts aller christlichen Confessionen* (Bonn 1829<sup>4</sup>). Il libro ebbe numerose edizioni, l'ultima delle quali, la quattordicesima, fu pubblicata a Bonn nel 1872 a cura di Hermann Gerlach.

Walter era un cattolico impegnato nell'attività sociale e politica, e una peculiare impronta confessionale emerge con chiarezza dalla sua opera. Il governo del Baden nel 1823 proibì l'uso del manuale nelle locali università, per le idee antiquate in esso contenute e per la sua tendenza "ultramontana". Non di meno, la fortuna del manuale, attestata dalle quattordici edizioni tedesche, travalicò gli ambienti germanici, come dimostrano le traduzioni francese (1840), italiana (1846-1848)<sup>7</sup> e spagnola (Madrid-Lima 1844 e successive edd.). Alla straordinaria fortuna di pubblico non corrispose il giudizio unanime della comunità scientifica: di fronte a valutazioni positive stanno anche giudizi durissimi, come quello che ne diede Schulte<sup>8</sup>.

---

*Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn*, in *Zeitschrift für Evangelisches Kirchenrecht*, 51.1, 2006, pp. 70-95 (73-75). Sul contributo di Walter alla determinazione dell'oggetto della scienza del *Kirchenrecht* v. LUIGI DE LUCA, *Il concetto di diritto ecclesiastico nel suo sviluppo storico*, Padova, Cedam, 1946, pp. 61, 65.

<sup>6</sup> Ricordiamo la *Deutsche Rechtsgeschichte*, I-II, Bonn, A. Marcus, 1852-1853; 1857<sup>2</sup>, e il *System des gemeinen deutschen Privatrechts*, Bonn, A. Marcus, 1855.

<sup>7</sup> *Manuale del diritto ecclesiastico di tutte le confessioni cristiane* del cav. dottore FERDINANDO WALTER..., traduzione sulla nona (1842) recentissima edizione dell'avv. FORTUNATO BENELLI, corretta e pubblicata coll'aggiunta di nuove note per uso degli studiosi dall'avv. prof. P(IETRO) C(ONTICINI), I-II, Pisa, presso i fratelli Nistri, 1846-1848.

<sup>8</sup> JOHANN FRIEDRICH SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*. III. *Die Geschichte der Quellen und Literatur von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Gegenwart*. Erster Theil. *Die Katholische Kirche und die katholischen Schriftsteller*, Stuttgart, Enke, 1880, pp. 413-416. Il giudizio negativo di Schulte è molto circostanziato. Il libro è giudicato di carattere compilativo, in quanto l'autore non aveva personalmente condotto ricerche sulla storia del diritto canonico. Nessuna materia trattata avrebbe ricevuto una vera trattazione storica, se si eccettua lo Pseudoisidoro; al libro farebbe difetto anche una precisa trattazione di carattere giuridico. Insufficientemente trattati il diritto canonico protestante e orientale. Il volume appare a Schulte inadeguato ai fini dell'utilizzazione nella prassi giuridica. Le ragioni della fortuna risiederebbero nella circostanza che l'autore, che dapprima manifestava una posizione equilibrata riguardo alla Chiesa e allo Stato, si sarebbe successivamente accostato alle posizioni curiali, così che il suo manuale risultava per un verso gradito ai cattolici, mentre per i protestanti rappresentava una fedele testimonianza del punto di vista cattolico. I giudizi dei contemporanei sulle diverse edizioni del libro sono presi in esame da FELIX BERNARD, *Der Bonner Rechtsgelehrte Ferdinand Walter*, cit., pp. 216-221: tra le valutazioni positive ricordiamo quelle di Ernst von Moy de Sons, Friedrich Vering, George Phillips, Wilhelm Kahl, Friedrich Maassen.

### III.1. *Temi di diritto canonico orientale nel "Kirchenrecht" di Walter*

La trattazione del diritto canonico orientale fu introdotta nella quarta edizione del manuale, in connessione con un ampliamento dell'orizzonte tematico del volume, diretto ad abbracciare anche l'esperienza ecclesiastica in Inghilterra, in Olanda e negli Stati del nord Europa. Nelle intenzioni dell'autore tale ampliamento mirava a trattare temi di grande interesse e importanza tanto per l'«uomo di Stato» impegnato nella gestione della cosa pubblica, quanto per l'ecclesiastico di cultura<sup>9</sup>. Tale approccio scientifico appare dunque essere stato stimolato dall'interesse per la dimensione multiconfessionale dell'Europa delle Nazioni nel secolo XIX.

Prendo qui in considerazione la tredicesima edizione del manuale, l'ultima personalmente curata dall'autore. Il libro conta 766 pagine, delle quali poco più di una settantina riguardano, direttamente o indirettamente, il diritto canonico orientale<sup>10</sup>. I temi sono trattati in modo chiaro, conciso ed incisivo; un abbondante apparato di note dà puntualmente conto delle fonti sulle quali la trattazione è costruita.

L'ordinazione sistematica del manuale si articola in otto libri. Nel primo, che concerne i principî generali, argomenti attinenti al diritto canonico orientale sono anzitutto toccati in connessione con la questione del primato papale (§ 19). Un capitolo specifico è intitolato ai fondamenti della Chiesa orientale. Walter mostra consapevolezza che questo tema non risulta trattato in alcun altro manuale; non di meno – afferma – la conoscenza del diritto ecclesiastico greco e russo stava a quel tempo acquistando importanza sempre maggiore per gli uomini di Stato in Occidente<sup>11</sup>. Una prima parte è diretta a tracciare la storia della Chiesa d'Oriente, della sua separazione dalla Chiesa latina, dei tentativi di unione, per proseguire delineando la condizione della Chiesa greca sotto il governo turco, quindi la situazione della Chiesa ortodossa russa, dei Greci uniti di Polonia e Lituania, del Regno di Grecia (§ 22-25). A

---

<sup>9</sup> Così nella prefazione alla tredicesima edizione: *Lehrbuch des Kirchenrechts aller christlichen Confessionen*, Bonn, A. Marcus, 1861<sup>13</sup>, pp. VI s. Ivi l'autore dà anche notizia di un incontro, avvenuto a Monaco di Baviera, con Giovanni Battista Pitra, che lo aveva informato su importanti novità bibliografiche relative alle fonti ecclesiastiche bizantine e sulle ricerche che egli stesso stava conducendo.

<sup>10</sup> Il volume è diviso in paragrafi con numerazione progressiva, ai quali farò per comodità riferimento.

<sup>11</sup> «Dieser Gegenstand (cioè die Grundlage des morgenländischen Kirchenrechts) wird in keinem Lehrbuch behandelt. Die Kenntniß des griechischen und russischen Kirchenrechts wird aber für das Abendland, namentlich für Staatsmänner, von immer größerer Wichtigkeit werden» (FERDINAND WALTER, *Lehrbuch*, cit., § 22, p. 48 nota 1).

questo profilo storico segue una sezione dedicata alla dottrina fondamentale della Chiesa orientale: cioè alla nozione di Chiesa, alla potestà ecclesiastica, all'ordine gerarchico (§ 26-28a). È su questa parte che più sotto soffermerò la mia attenzione.

Il libro secondo contiene un ampio panorama della storia delle fonti del diritto canonico orientale, dai tempi antichi fino al secolo XIX. La maggior parte della trattazione riguarda il diritto bizantino; alcuni paragrafi sono specificamente dedicati alle fonti del diritto in Russia, Serbia, Bulgaria e Valacchia (§ 63, 66, 70-83).

Nel libro terzo, relativo alla costituzione della Chiesa, alla Chiesa d'Oriente è dedicato un capitolo che si articola in sezioni riguardanti rispettivamente la Chiesa nell'Impero bizantino e poi in quello turco, nell'Impero russo e nel Regno ellenico (§ 155, 161-166).

Nel libro quinto, relativo agli uffici ecclesiastici, un paragrafo concerne la provvisione delle sedi episcopali nel diritto canonico orientale, con riferimento al Patriarcato di Costantinopoli, al Regno di Grecia e alla Russia (§ 239).

Nel libro sesto, riguardante il patrimonio ecclesiastico, possono leggersi alcuni cenni a qualche momento dell'esperienza storica russa (§ 250).

Il libro settimo è dedicato alla vita ecclesiastica e contiene, fra l'altro, la trattazione del diritto dei sacramenti. In via preliminare Walter sottolinea la concordia della dottrina dei sacramenti nella Chiesa latina e in quella orientale, e connette quindi la tematica sacramentale con quella liturgica (§ 273, 275). In particolare, tutta l'esposizione del diritto matrimoniale è intessuta di continui riferimenti al diritto canonico bizantino (§ 293a-324a); paragrafi specifici riguardano il tema del divorzio nel diritto bizantino e i problemi relativi ai matrimoni contratti tra persone di diversa confessione cristiana (§ 321, 324 e 324a).

### III.2. *In particolare: la nozione di Chiesa e la potestà ecclesiastica; il destino storico della Chiesa orientale*

Qualche cenno desidero riservare ad alcuni paragrafi, contenuti nella parte sui principî generali, nei quali Walter pone in evidenza la sintonia tra la Chiesa latina e orientale relativamente alla concezione della Chiesa e della potestà ecclesiastica.

Illustrando le dottrine fondamentali della Chiesa orientale<sup>12</sup> l'autore sot-

---

<sup>12</sup> In tale esposizione WALTER si basa prevalentemente sulla *Orthodoxa Confessio fidei*, nome dato dal Sinodo di Jassy (Moldavia, 1642) alla *Expositio fidei* di Pietro Moghila (Movilă), arcivescovo di



tolinea la concordia sussistente tra cattolici e ortodossi quanto al concetto di Chiesa. Per entrambi la Chiesa è una istituzione fondata da Cristo. Essa si basa sulla fede in Cristo quale Salvatore e Redentore del mondo; è una, santa, cattolica, apostolica, pertanto l'unica che conduce alla salvezza. Vi è accordo anche sul fatto che la Chiesa non sia una comunione invisibile di natura puramente spirituale, ma una società che unisce i fedeli ai loro Capi e Pastori, posti dallo Spirito Santo quali veri vicari di Cristo, Capo supremo e invisibile della Chiesa stessa (§ 26).

Trattando della potestà ecclesiastica, a partire dalla quarta edizione Walter abbandona la precedente bipartizione per adottare una articolazione in tre «rami», consistenti nella amministrazione dei sacramenti (*potestas ministerii*), nell'insegnamento (*potestas magisterii*) e nella giurisdizione (*potestas iurisdictionis*) (§ 14). Sull'adesione o sulle critiche che tale dottrina raccolse negli ambienti canonistici non è il caso di insistere in questa sede<sup>13</sup>. Walter ritiene che tale tripartizione sia accolta anche dalla Chiesa orientale, e sottolinea come, in piena concordanza con la Chiesa cattolica, essa insegna che la potestà ecclesiastica, nel suo complesso, è stata conferita da Cristo agli Apostoli e da questi trasmessa ai loro successori, i vescovi, attraverso l'imposizione delle mani. Parimenti cattolici e ortodossi concordano sulla distinzione tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, e sulla necessaria congiunzione e complementarità fra Sacra Scrittura, Tradizione e Magistero ecclesiastico (§ 27).

Per quanto riguarda la distinzione tra gerarchia di ordine e di giurisdizione, Walter constata che essa non appare espressamente formulata dal diritto ecclesiastico bizantino e russo, ma attribuisce questo fatto a una insufficiente elaborazione sistematica della materia: non di meno tale distinzione è reale e può essere di fatto ritrovata nelle istituzioni ecclesiastiche (§ 28)<sup>14</sup>.

---

Kiev, la quale fu approvata dai patriarchi d'Oriente e dichiarata la vera dottrina della Chiesa ortodossa (ebbe varie edizioni dopo la *princeps* di Amsterdam 1666: EDWARD G. FARRUGIA, *Confessio orthodoxa*, in *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente cristiano*, a cura di EDWARD G. FARRUGIA, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2000, pp. 181 s.); sulle determinazioni del Sinodo di Gerusalemme del 1672; sulla *Rechtgläubige Lehre oder kurzer Auszug der christlichen Theologie* dello ieromonaco (e metropolita di Mosca) Platon [traduzione dal russo, Riga 1770: WOLFGANG HELLER, *Platon Levšin*, in *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon*, VII, Nordhausen, Verlag Traugott Bautz, 1994, coll. 727-730 (consultabile sul web: [www.bautz.de](http://www.bautz.de)); un cenno su questo personaggio, in altro contesto di indagini, si legge in GIOVANNI CODEVILLA, *Lo Zar e il Patriarca. I rapporti tra trono e altare in Russia dalle origini ai giorni nostri*, Milano, La Casa di Matriona, 2008, p. 112]. Tutte queste fonti sono ampiamente citate nelle note del manuale.

<sup>13</sup> Sul tema si sofferma ampiamente FELIX BERNARD, *Der Bonner Rechtsgelehrte Ferdinand Walter*, cit., pp. 298-336. Sulla teoria del triplice *munus* presso i canonisti del secondo Ottocento v. anche AURELIO FERNÁNDEZ, *Munera Christi et munera Ecclesiae. Historia de una teoría*, Pamplona, Eunsa, 1982, pp. 642-647.

<sup>14</sup> Dello stesso parere la dottrina canonistica ortodossa contemporanea: PIERRE L'HUILLIER, *Rapport*

È interessante notare che, relativamente al tema della potestà ecclesiastica, con la ricostruzione sistematica di Walter appare in sintonia, qualche decennio dopo, il canonista ortodosso Nikodim Milaš: questi riconoscerà al giurista tedesco il merito di avere introdotto nella scienza canonistica occidentale la tripartizione che, a giudizio di Milaš, inquadra correttamente la realtà istituzionale della Chiesa come essa è espressamente documentata dalla Sacra Scrittura<sup>15</sup>.

Ma questi elementi di consonanza, tra i quali Walter annovera anche il riconoscimento del primato romano che la Chiesa bizantina aveva ripetutamente dimostrato nel primo millennio (§ 19), non hanno impedito la consumazione di uno scisma i cui effetti sono tuttora perduranti. In un paragrafo di considerazioni conclusive l'autore esprime senza riserve il proprio giudizio. Secondo Walter la Chiesa orientale ha vissuto e vive una storia di progressivo decadimento interno ed esterno. Dal punto di vista della vita spirituale, le ragioni di tale decadimento risiedono nella sua separazione dal circuito della vita cattolica e del magistero universale, ossia da ciò che ha garantito, nel libero

---

*entre pouvoirs d'ordre et de juridiction dans la tradition orientale*, in *Revue de Droit Canonique*, 23, 1973, pp. 281-289.

<sup>15</sup> NIKODEMUS MILASCH (MILAS), *Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche nach den allgemeinen Kirchenrechtsquellen und nach den in den autokephalen Kirchen geltenden Spezial-Gesetzen* (prima ed. Zadar, Vodicka, 1890), übersetzt von Dr. ALEXANDER R. VON PESSIĆ, zweite verbesserte und vermehrte Auflage, Mostar, Verlag der Verlagsbuchhandlung von Pacher und Kisić, 1905, § 58 e nota 1: *Die Zweige der Kirchengewalt*. Secondo Milaš la potestà ecclesiastica è un *unicum*, ma si articola in tre «rami»: *exousia didaktiké, hieratiké, poimantiké o dioiketiké*. Tale tripartizione discende dalla stessa Sacra Scrittura (Matteo 28.18-20). L'autore la considera una dottrina originale e propria della scienza canonistica ortodossa. Riguardo all'Occidente, egli sottolinea come alla tradizionale dottrina della bipartizione della potestà ecclesiastica abbia fatto seguito quella introdotta da Walter e successivamente adottata «dalla maggior parte dei canonisti occidentali». MILAŠ aggiunge che per l'esercizio della potestà ecclesiastica è necessaria una *gesetzliche Mission (missio canonica)*: la quale nella *potestas ordinis* ha un carattere mistico e viene attribuita attraverso la *cheirotonia*; nelle altre potestà ha un carattere «esterno», e come tale può essere, per quanto attiene al suo oggetto, limitata o estesa. Nikodim Milaš, nato a Šibenik (Sebenico) nel 1845, aveva studiato filosofia a Vienna e teologia a Kiev; insegnò diritto canonico a Zadar (Zara), dove fu vescovo dal 1890-1910. Morì a Dubrovnik nel 1915. Per un suo profilo v. CYRIL VASIL', *Milaš, Nikodim*, in *Dizionario enciclopedico dell'Oriente cristiano*, a cura di EDWARD G. FARRUGIA, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2000, pp. 493 s.; LUKA NOVAKOVIĆ, *Nikodim Milaš vescovo della Dalmazia ed Istria ed il suo contributo alla canonistica orientale* (Pontificio Istituto Orientale, Facoltà di Scienze Ecclesiastiche Orientali, Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum), Roma-Belgrado, 2005; cfr. inoltre il mio saggio su *La dialettica tra diritto comune e diritti particolari nell'ordinamento della Chiesa, con particolare riferimento all'esperienza storica delle Chiese orientali*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 17, 2006, pp. 95-160 (137 s.); pubblicato anche in *Diritto particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche - Tvorba noriem partikulárneho práva Cirkvi sui iuris*, a cura di ŠIMON MARINČAK (Orientalia et Occidentalia. Analecta Instituti Studiiis Spiritualitatis Orientalium Occidentaliumque Provehendis Nomine P. Michaelis Lacko Appellati 2), Košice, Vydala Dobrá kniha v Trnave, 2007, pp. 263-322.

processo di sviluppo della scienza teologica, la conservazione del patrimonio della fede. Preoccupata di perdere l'essenziale, la Chiesa orientale si attiene con scrupolosità a tutto ciò che è stato tramandato, anche al non essenziale, cadendo così sotto la schiavitù della forma e della lettera. Con la perdita della libertà interna essa ha perso anche la libertà esterna, perché questa sussiste solo nella comunione con il «centro dell'unità» ecclesiastica. Separata da questo «centro», è rimasta inevitabilmente vittima della potestà secolare. Dopo che il Patriarcato costantinopolitano ha «barattato» una dipendenza appena percepibile dai successori di Pietro con una umiliante sottomissione ai successori di Maometto, esso ha perso anche la forza di impedire che prima la Russia e poi il Regno di Grecia si costituissero in Chiese autocefale, dando avvio a una tendenza inarrestabile. La Russia è il più potente tra i corpi ecclesiastici derivati dalle progressive divisioni dell'ortodossia. In Russia la Chiesa è sottomessa a una rigida burocrazia militare facente capo all'imperatore, a un tempo suprema potestà politica ed ecclesiastica; le sette si moltiplicano nonostante le repressioni; nei ceti superiori si diffondono l'incredulità e la miscredenza; negli animi delle persone religiose e colte matura il sentimento della intollerabilità della presente situazione. La conclusione di Walter è che dalla Russia bisognasse attendersi grandi inevitabili sviluppi. Sviluppi in effetti si ebbero, ma non quelli che l'autore immaginava citando l'opera del gesuita russo convertito Gagarin: *La Russia sarà cattolica?*<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Può essere utile riportare il testo del § 28a (FERDINAND WALTER, *Lehrbuch*, cit., pp. 61 s.): «Augestattet in früheren Zeiten mit großen Vorzügen des Geistes und des Glaubenseifers, zeigt die morgenländische Kirche doch nur die Geschichte eines fortschreitenden inneren und äußeren Verfalles. Losgetrennt von den universellen Lehramte und dadurch ausgeschieden aus dem großen Kreislauf des katholischen Lebens, fühlt sie selbst, daß die dasjenige eingebüßt hat, wodurch innerhalb der freien Bewegung und Entwicklung der theologischen Wissenschaft doch die unverminderte und unverfälschte Bewahrung des anvertrauten Glaubensschatzes möglich gemacht und gewährleistet wird. In den Besorgniß Wesentliches zu verlieren, hält sie mit Aengstlichkeit an allem überlieferten, auch dem Unwesentlichen fest, und ist dadurch unter die Herrschaft der Form und des Buchstabens gefallen. Mit dieser inneren Freiheit hat sie auch die äußere eingebüßt, weil jedes Glied der Kirche den Stützpunkt dieser Freiheit nur in der Verbindung mit dem Mittelpunkte der Einheit hat, und davon getrennt nach einer unabweisbaren Nothwendigkeit der weltlichen Macht anheimfällt. Nachdem so das Patriarchat statt der kaum fühlbaren Abhängigkeit vom Nachfolger Petri die erniedrigende Unterwürfigkeit unter den Nachfolger Mahommeds eingetauscht, hat es aber auch die Kraft verloren, die Losreisung Rußlands und des Königreiches Griechenland von sich selbst zu verhindern. So hat nach einem nothwendigen sich immer wiederholenden Kreislauf das eine Schisma ein zweites und drittes, und bei allen den Verlust der Freiheit zur Folge gehabt. Rußland aber, der zur Zeit mächtigste aus diesen Spaltungen hervorgegangene kirchliche Körper, steht da mit seiner starren hierarchisch-militarischen Bureaukratie, ohne Freiheit und geistiges Leben, gehalten durch die mächtige Hand des Kaisers als des allein gebietenden politischen und kirchlichen Oberhauptes, allein innerlich bedroht durch die trotz aller Bedrückung sich mehrenden Secten, durch den bei den höheren Ständen um sich greifenden Unglauben, und durch das in den gebildeten religiösen Gemüthern sich steigende Gefühl des inneren Widerspruchs und der Unhaltbarkeit des

IV. *Friedrich Vering professore a Czernowitz e Praga e il suo "Lehrbuch des katholischen, orientalischen und protestantischen Kirchenrechts"*

Friedrich Heinrich von Vering nacque a Liesborn, in Westfalia, il 9 marzo 1833<sup>17</sup>. Studiò diritto a Bonn e Heidelberg, dove si laureò nel 1856, per ottenere, l'anno seguente, l'abilitazione all'insegnamento come Privatdozent. Fu cristiano di tempra forte e sincera, impegnato nella vita di istituzioni ecclesiastiche e associazioni cattoliche, conoscente e amico di vescovi e alti prelati. Presente a Roma nel 1869, partecipò alle discussioni teologiche preparatorie del Concilio Vaticano I. Come cattolico ebbe vita difficile nell'Università di Heidelberg: ivi insegnò come professore straordinario dal 1862 fino al 1875, allorché fu chiamato come ordinario di diritto ecclesiastico nella appena fondata Franz-Josephs-Universität di Czernowitz in Bukowina (oggi in Ucraina). Ai margini dell'impero asburgico, nel quale era stata annessa nel 1774/75, la regione ospitava comunità numerose di cristiani orientali. A Czernowitz, nel 1826, il governo austriaco aveva fondato un Seminario, denominato "griechisch-orientalische theologische Lehranstalt"<sup>18</sup>, che nel 1875 fu trasformato nella facoltà teologica greco-orientale dell'Università<sup>19</sup>. Certamente il nuovo ambiente di vita e di cultura nel quale Vering fu proiettato deve avere stimolato i suoi interessi per il diritto canonico orientale<sup>20</sup>. Dopo quattro anni venne

---

vorhandenes Zustandes. Hier sind große Entwicklungen unvermeidlich»; alla nota 1 di p. 62 cita JEAN XAVIER (già IVAN SERGHEEVIC) GAGARIN (Mosca 1814 - Parigi 1882), *La Russie sera-t-elle catholique?*, Paris, C. Douniol, 1856. Le parole di Walter sulla situazione russa, in particolare, si comprendono meglio ricordando che Pietro I il Grande aveva abolito il Patriarcato e istituito il Santo Sinodo (1721), sancendo così la subordinazione della Chiesa allo Stato: GIOVANNI CODEVILLA, *Lo Zar e il Patriarca*, cit., pp. 94-101.

<sup>17</sup> Manca, a tutt'oggi, una biografia dell'autore. Per le informazioni qui riportate ho fatto affidamento sul necrologio di FRANZ HEINER pubblicato ad apertura dell'*Archiv für katholisches Kirchenrecht mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, Oesterreich-Ungarn und die Schweiz*, 75, 1896, pp. I-VII. Ulteriori informazioni e testimonianze sono raccolte da NIKOLAUS HILLING, *Zur Biographie von F.H. Vering*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 102, 1922, pp. 48-55. Cfr. inoltre la voce di Franz Kalde, *Vering, Friedrich Heinrich*, in *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon*, XII, Nordhausen, Verlag Traugott Bautz, 1997, coll. 1258-1259 ([www.bautz.de](http://www.bautz.de)).

<sup>18</sup> WILLIBALD M. PLÖCHL, *Geschichte des Kirchenrechts. V. Das katholische Kirchenrecht in der Neuzeit*. Dritter Teil, Wien – München, Herold, 1969, pp. 340, 366 s.

<sup>19</sup> Al riguardo v. VERING, *Lehrbuch* (citato sotto alla nota 23), III ed., pp. 414 nota 10 e 431 nota 2. Sulla fondazione dell'Università di Czernowitz ebbe un ruolo importante il canonista Joseph Zhishman (1820-1894); sull'argomento v. THOMAS M. NÉMETH, *Joseph Ritter von Zhishman und die Errichtung des Orthodoxen Theologische Fakultät in Czernowitz*, in *Ostkirchliche Studien*, 54, 2005, pp. 279-291. Sulla figura dell'importante canonista lo stesso THOMAS M. NÉMETH ha in corso di preparazione una monografia, in corso di stampa nella collana "Kirche und Recht".

<sup>20</sup> Università di frontiera, ma non per questo di rango minore, a giudicare dai vari personaggi di rilievo che vi insegnarono. Una storia dell'università è tracciata nel volume curato da RUDOLF WAG-

chiamato all'università di Praga, dove insegno fino alla morte (1896)<sup>21</sup>.

La sua produzione scientifica spazia dal diritto romano<sup>22</sup> al diritto canonico. Come canonista la sua fama è affidata a un poderoso manuale di diritto ecclesiastico che conobbe tre edizioni: *Lehrbuch des katholischen, orientalischen und protestantischen Kirchenrechts, mit besonderer Rücksicht auf Deutschland, Oesterreich und die Schweiz*<sup>23</sup>. Completò, con un ottavo volume, il *Kirchenrecht* di George Phillips<sup>24</sup>, del quale curò anche la traduzione latina del conciso *Lehrbuch des Kirchenrechts*<sup>25</sup>.

---

NER, *Alma mater Francisco Josephina. Die deutschsprachige Nationalitäten-Universität in Czernowitz. Festschrift zum 100. Jahrestag ihrer Eröffnung 1875*, München, Meschendorfer, 1979<sup>2</sup>: si vedano, in particolare, i contributi di RUDOLF WAGNER, *Fakultäten, Lehrkörper und Rektoren der "Francisco-Josephina"* (pp. 122-132) e di ION POPINCEANU, *Die theologische Fakultät der Universität Czernowitz* (pp. 133-136). Nella Facoltà giuridica il Diritto Romano fu insegnato, dopo Vering (1875-1879), da Moritz Wlassak (1879-1882) e Eugen Ehrlich (1896-1919); il Kirchenrecht, oltre che da Vering, da Heinrich Singer (1880-1891), Ludwig Wahrmund (1891-1896), Rudolf Köstler (1912-1913); l'economia politica da Joseph Schumpeter (1909-1911). Nella Griechisch-orthodoxe theologische Fakultät operarono i fratelli Eusebius Popowicz (Popovici) (professore di Kirchengeschichte dal 1875 al 1909) e Constantin Popowicz jun. (allievo di Zhishman, insegnò Kirchenrecht dal 1875 al 1917): i loro lavori sono spesso menzionati nel *Lehrbuch* di Vering, nel quale si dà anche ampio spazio alle particolari problematiche della Chiesa greco-orientale in Bukowina (cito dalla III ed.): § 63, pp. 373-375 (organizzazione ecclesiastica); § 70 p. 414 nota 10 e § 76 p. 431 nota 2 (sulla Facoltà di Teologia greco-orientale nell'Università di Czernowitz); § 171 pp. 646-648 (sul Consistorium della metropoli di Czernowitz e su altri aspetti della sua organizzazione); § 172, pp. 654-656 (sulla cura d'anime e sul clero inferiore); § 217, pp. 823 s. (sulla gestione del patrimonio ecclesiastico). Per una ricostruzione del contesto storico-culturale v. EMANUEL TURCZYNSKI, *Geschichte der Bukowina in der Neuzeit. Zur Sozial- und Kulturgeschichte einer mitteleuropäisch geprägten Landschaft* (Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund 14), Wiesbaden, Verlag Harrassowitz, 1993.

<sup>21</sup> Cenni su Vering a Praga si leggono in *Die Deutsche Karl-Ferdinands-Universität in Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I.*, Prag, Calve, 1899, pp. 115, 473 s.; *Universitäten in nationaler Konkurrenz. Zur Geschichte der Prager Universitäten im 19. und 20. Jahrhundert*, a cura di HANS LEMBERG (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 86), München, Oldenbourg, 2003, pp. 49, 53. Interessanti testimonianze circa i difficili rapporti tra Vering, in quanto tedesco, e la popolazione praghese si leggono in NIKOLAUS HILLING, *Zur Biographie*, cit., p. 52.

<sup>22</sup> *Die eigenthümlichen Grundlagen des civilen römischen Erbrechts. Habilitationsschrift*, Heidelberg, Mohr, 1857; *Römisches Erbrecht in historischer und dogmatischer Entwicklung*, Heidelberg, Mohr, 1861; *Geschichte und Institutionen des römischen Privatrechts*, dalla quarta edizione *Geschichte und Pandekten des römischen und heutigen gemeinen Privatrechts*, Mainz, Kirchheim, 1865, 1867<sup>2</sup>, 1870<sup>3</sup>, 1875<sup>4</sup>, 1887<sup>5</sup>.

<sup>23</sup> Freiburg im Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung, 1874-1876; 1881<sup>2</sup>; 1893<sup>3</sup>. Il manuale fu tradotto in francese per le cure dell'abbé P. BELET: *Droit Canon*, I-II (Bibliothèque Théologique du XIX<sup>e</sup> siècle), Paris, V. Palmé, 1879-1881. Sulla impostazione sistematica del *Lehrbuch* v. in particolare CARLO FANTAPPIÉ, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, cit., I, p. 271 s. (v. *ad indicem* per le numerose ulteriori citazioni).

<sup>24</sup> Regensburg, Manz, 1889.

<sup>25</sup> GEORGE PHILLIPS, *Compendium iuris ecclesiastici auctum atque emendatum, Editio tertia, latinae versionis prima, in qua potissimum spectatur Concilium Vaticanum*, Ratisbonae, Manz, 1875.

La figura scientifica di Vering è anche legata all'*Archiv für katholisches Kirchenrecht*. Rivista fondata nel 1857 da Ernst von Moy de Sons, Vering ne divenne co-redattore nel 1860, assumendo l'intero carico della redazione dal 1862 fino al 1896<sup>26</sup>. Sotto la sua guida la rivista si caratterizzò per la fedeltà a Roma e alla fede romano-cattolica, anche nei tempi difficili della crisi sorta dopo il Vaticano I e del *Kulturkampf*. Sul punto che qui più direttamente interessa, osserviamo che negli anni della direzione di Vering l'attenzione per i temi di diritto canonico orientale appare particolarmente vivace nella rivista. Una ricerca mirata attende di essere compiuta: per ora si può notare che le pagine del manuale di Vering dedicate al diritto canonico orientale sono costellate di riferimenti bibliografici a contributi di varia natura (saggi, recensioni, documenti) pubblicati sull'*Archiv*<sup>27</sup>.

#### IV.1. *Temi di diritto canonico orientale nel "Lehrbuch" di Vering*

Il *Lehrbuch* di Vering si presenta come un vero e proprio trattato di *Kirchenrecht* che abbraccia il diritto dei Cattolici, degli Orientali uniti e non uniti, dei Protestanti<sup>28</sup>. L'amplessima materia è articolata in cinque libri riguardanti

---

<sup>26</sup> Sull'*Archiv für katholisches Kirchenrecht* (d'ora in poi AKKR) v. PETER LANDAU, *Kirchenrechtliche Zeitschriften im 19. und 20. Jahrhundert*, in *Juristische Zeitschriften. Die neuen Medien des 18.-20. Jahrhunderts*, a cura di MICHAEL STOLLEIS, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1999, pp. 331-378 (340-358), con particolari riferimenti a Vering alle pp. 344, 345, 347.

<sup>27</sup> Contributi dello stesso Vering, di Joseph Hergenröther, di Constantin ed Eusebius Popowicz, di Nikodim Milaš, etc. Alcune spigolature possono dare l'idea di come il diritto canonico orientale abbia trovato spazio nell'*Archiv* durante la direzione di Vering: JOSEPH HERGENRÖTHER, *Die Rechtsverhältnisse der verschiedenen Riten innerhalb der katholischen Kirche*, in AKKR, 7, 1862, pp. 169-200, 337-363, e 8, 1862, pp. 74-97, 161-200; ID., recensione alla prima ed. dell'*Enchiridion* di JOSEPH PAPP-SZILÁGYI, in AKKR 9, 1863, pp. 160-166; CONSTANTIN POPOWICZ JUN., *Zur Lehre von der Besetzung der bischöflichen, Metropolitene- und Patriarchenstühle in den griechisch-orientalischen Kirche*, in AKKR, 42, 1879, pp. 272-282; ID., *Die Rechtsanschauungen angesehener Canonisten als Hilfsquellen des griechisch-orientalischen Kirchenrechtes*, in AKKR, 43, 1880, pp. 466-471; ID., *Die Synodaldecrete, Synodalbriefe und canonischen Briefen der Patriarchen als Quellen des griechisch-orientalischen Kirchenrechtes*, in AKKR, 44, 1880, pp. 98-107. Fra i contributi dello stesso VERING: *Akten und Mitteilungen aus dem griechisch-orientalischen Kirchenrechte der österreichisch-ungarisch-serbischen Metropole oder des Patriarchates von Karlowitz*, in AKKR, 43, 1880, pp. 106-113, 231-311; ID., *Der griechisch-orientalische staatskirchliche Streit in Serbien*, in AKKR 47, 1881, pp. 97 ss.; ID., *Zur Organisation der griechisch-orientalischen Kirche in Oesterreich-Ungarn*, in AKKR, 49, 1883, pp. 152-155, accanto agli altri ricordati da NIKOLAUS HILLING, *Zur Biographie*, cit., 54.

<sup>28</sup> Citerò qui di seguito dalla terza edizione, facendo per comodità riferimento ai paragrafi in cui è suddivisa. Nel § 7 l'autore espone la sua concezione della materia del "diritto ecclesiastico", distinguendo un *Kirchenrecht* in senso stretto e originale da un *Kirchenrecht* in senso largo. Il primo è un diritto ecclesiastico puro, cioè prodotto dalla Chiesa attraverso i suoi organi. Il secondo comprende il diritto dello Stato riguardante la Chiesa, emanato a protezione e sostegno di essa. In senso «eu-

rispettivamente le fonti e la storia esterna del diritto ecclesiastico (un'ampia parte è dedicata alle relazioni tra Stato e Chiesa), la costituzione della Chiesa, la giurisdizione ecclesiastica, il diritto patrimoniale, la condizione giuridica dei singoli e delle associazioni ecclesiastiche.

Dalla prefazione alla terza edizione si apprende che le prime due edizioni erano state dedicate al Cardinal-Fürstprimas di Ungheria Johannes Simor. La seconda era stata arricchita «con l'esposizione del diritto ecclesiastico degli Orientali uniti e non uniti, che col tempo acquista sempre maggiore importanza». La terza è accresciuta con riferimenti a importanti questioni pratiche e tiene in particolare considerazione le più recenti decisioni romane e disposizioni del diritto ecclesiastico statale.

Delle 1031 densissime pagine della terza e definitiva edizione circa 144 sono specificamente dedicate al diritto delle Chiese orientali, del quale l'autore riesce a dare un quadro completo e dettagliato<sup>29</sup>. L'autore presta particolare attenzione anche alle vicende storiche della Chiesa d'Oriente nelle molteplici articolazioni esistenti nell'area geografica dell'Europa centro-orientale, sotto il profilo della loro organizzazione interna e dei rapporti con l'autorità civile: la sua esposizione risulta tutt'oggi preziosa sotto questo profilo.

Per ciascun argomento Vering utilizza in abbondanza le fonti, normative e dottrinali, secolari ed ecclesiastiche, antiche e recenti; dà ampio conto del dibattito dottrinale a lui contemporaneo e, in prospettiva storica, cita spesso i canonisti bizantini dell'epoca aurea. La trattazione si caratterizza per una estrema obiettività, ma, come vedremo, non è aliena da spunti critici.

Nell'introduzione l'autore delinea un prospetto ragionato della bibliografia relativa al diritto canonico degli Orientali uniti e non uniti: il quadro che ne emerge permette di comprendere su quale ampia base di materiali Vering abbia costruito la propria trattazione (§ 10.VI.6-7)<sup>30</sup>.

---

femistico» sono *Kirchenrecht* anche le norme civili dirette contro la Chiesa, come le limitazioni o i pesi abusivamente imposti alla Chiesa dall'autorità dello Stato.

<sup>29</sup> ACACIUS COUSSA, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali*, I, Grottaferrata, Typis Monasterii Exarchici Cryptoferratensis, 1948, p. 3, nella bibliografia che apre il capitolo introduttivo, indica il *Lehrbuch* di Vering fra i non numerosi manuali che trattano per intero il diritto canonico orientale.

<sup>30</sup> Fra gli autori che sono ripetutamente citati nel corso dell'opera, figurano JOSEPH HERGENRÖTHER, con vari articoli pubblicati sull'AKKR (7, pp. 169 ss. e 337 ss.; 8, pp. 74 ss. e 161 ss.; 9, pp. 196 ss.); JOSEPH PAPP-SZILÁGYI, *Enchiridion juris Ecclesiae Orientalis Catholicae*, Magno-Varadini, typis Eugenii Hollósy, 1880<sup>2</sup>); ISIDOR SILBERNAGL, *Verfassung und gegenwärtiger Bestand sämtlicher Kirchen des Orients*, Landshut, J.G. Wölfler, 1865. Quanto al diritto canonico degli Orientali non uniti, Vering segnala fra i tanti NIKODIM MILAŠ, *Pravoslavno crkveno pravo...*, Zadar, Vodicka, 1890; EYFYMIJ JOANNOVIĆ, *Načatki cerkovnago prava... (Principia iuris ecclesiastici veteris orthodoxae orientalis Ecclesiae)*, I-II, Neoplantae [Neusatz, Novi Sad], Jankovič, 1841-1847; ANDREAS V. SCHAGUNA, *Die*

Nel libro primo, dedicato alle fonti e alla storia esterna del diritto canonico, una prima sezione prende in esame tali argomenti nel loro sviluppo storico. Vi si tratta diffusamente della storia delle fonti del diritto canonico orientale (§ 15-20, 24). Appaiono tuttora particolarmente utili i paragrafi in cui Vering offre una meditata rassegna delle diverse edizioni di fonti e dei rispettivi contenuti (§ 18), e si sofferma analiticamente sulle fonti del diritto canonico slavo (§ 19) e su quelle relative a Moldavia, Valacchia e Romania (§ 20). Alla storia delle fonti segue la storia delle relazioni fra Stato e Chiesa, nell'ambito della quale Vering esamina in modo specifico la condizione degli Orientali nell'Impero asburgico (§ 35, p. 109, § 37, p. 122 s. e 150), in Russia, Grecia, Montenegro e Turchia (§ 52).

Nella seconda sezione del libro primo, riguardante le fonti del diritto canonico vigente, un ampio paragrafo è dedicato al diritto canonico orientale (§ 63). L'autore si sofferma in particolare sugli Orientali non uniti, dei quali analizza nei dettagli anche gli intrecci dell'organizzazione ecclesiastica in Europa Orientale: il Patriarcato di Costantinopoli sotto il regime turco, Russia, Grecia, Bulgaria, Romania, Serbia. Una particolare attenzione è dedicata agli Orientali all'interno dell'Impero austro-ungarico. A seguito di un decreto del 1864 la chiesa greca non unita e i suoi appartenenti furono designati col termine di *griechisch-orientalische Kirche*: questa si articolava in una struttura facente capo a quattro sedi metropolitane tra loro coordinate: Czernowicz per la Bukowina e la Dalmazia, Karlowicz (Sremski Karlovci) per i Serbi, Hermannstadt (Sibiu) per i Romeni della Transilvania, Sarajewo per la Bosnia-Erzegovina.

Nel libro secondo Vering espone anzitutto la dottrina orientale sulla costituzione della Chiesa (§ 67). Prende poi in esame il diritto delle ordinazioni (§ 76), la condizione giuridica degli ecclesiastici (§ 80) e, con particolare ampiezza, gli uffici ecclesiastici (§ 99-105). Quindi tratta degli organi che esercitano la potestà ecclesiastica, ripartendo l'esposizione con riguardo agli Orientali uniti (§ 157-162) e ai non uniti (§ 163-173). Quanto ai primi,

---

*Elemente des canonischen Rechts der orthodox-orientalischen Kirche* (in romeno), Hermannstadt, 1854, e *Compendium des canonischen Rechts der einen heiligen allgemeinen und apostolischen Kirche*, aus dem Roman. übersetzt von ALOIS SENTZ, Hermannstadt, J. Drotleff, 1868; JOSEPH JIREČEK, *Aktenmäßige Darstellung der Verhältnisse der griechischen nicht-unirten Hierarchie in Oesterreich, dann der illyrischen Nationalcongresse und Verhandlungssynoden*, Wien, Hof- u. Staatsdr., 1861; RADOSLAV (EMILIAN) V. RADIĆ, *Die Verfassung der orthodox-serbischen und orthodox-rumänischen Particularkirchen. I. Verfassung der Kirche von Karlowicz*, Prag, Dattel, 1880. Per il diritto matrimoniale, fra gli altri (cfr. la bibliografia speciale citata al § 224), ISIDOR SILBERNAGL, *Das Eherecht nach den Gesetzen der griechisch-orientalischen Kirche*, München, Habilitationsschrift, 1862; JOSEPH ZHISHMAN, *Das Eherecht der orientalischen Kirche*, Wien, Braumüller, 1864.



vengono significativamente poste in rilievo le prerogative spettanti alla Sede Romana, in ragione del primato di giurisdizione, relativamente Chiese orientali cattoliche (§ 158). La parte relativa ai non uniti è articolata secondo le diverse concrete situazioni dell'organizzazione ecclesiastica nel Patriarcato costantinopolitano, in Russia, Grecia, Romania, Serbia, Montenegro e Austria-Ungheria, e senza trascurare cenni sulla gerarchia ecclesiastica presso gli Armeni, i Nestoriani, i Copti, i Monofisiti di Etiopia, i Giacobiti di Siria e i Cristiani di San Tommaso.

Nel libro terzo Vering si sofferma brevemente sulla giurisdizione ecclesiastica presso gli Orientali, con particolare riguardo alla classificazione delle pene ecclesiastiche (§ 202).

Nel libro quarto un ampio e dettagliato paragrafo è dedicato al diritto patrimoniale nella Chiesa orientale (§ 217).

Nel libro quinto i riferimenti al diritto orientale sono molteplici in tema di disciplina dei sacramenti, con riferimento al battesimo (§ 219), ai rapporti interrituali nell'ambito della Chiesa cattolica (§ 220), e soprattutto al matrimonio (§ 223 ss.). Nella trattazione del diritto matrimoniale l'autore tiene costantemente in considerazione la tradizione teologica, normativa e dottrinale degli Orientali, e dedica alcuni paragrafi a specifiche problematiche viste nell'ottica del diritto orientale: la conclusione del matrimonio (§ 227), le seconde nozze (§ 246), gli impedimenti derivanti da particolari condizioni personali (§ 247), la dispensa in materia matrimoniale (§ 257), lo scioglimento del matrimonio (§ 262).

Sempre nel libro quinto, infine, un paragrafo riguarda la condizione dei religiosi nel diritto orientale (§ 271).

#### *IV.2. In particolare: Chiesa e potestà ecclesiastica; la partecipazione dei laici al governo della Chiesa*

Sulla dottrina fondamentale della Chiesa secondo gli Orientali Vering ripercorre, sostanzialmente, le linee tracciate da Walter nel suo manuale e più sopra sommariamente riportate (§ 67). A differenza del canonista di Bonn, tuttavia, Vering rifiuta l'idea della tripartizione della potestà ecclesiastica, poiché ritiene che il magistero debba essere ricompreso nella giurisdizione (§ 66). La bipartizione in potestà di ordine e di giurisdizione è nei fatti accolta anche nel diritto canonico orientale, per quanto tale dottrina – ripete Vering – non vi appaia espressamente formulata e sistematicamente elaborata. Vering mostra dunque di non essere al corrente che la concezione tripartita era stata accolta da Milaš, canonista del quale pure menziona il manuale,

sebbene nella prima edizione serba del 1890<sup>31</sup>.

Nel confronto con la veemente sincerità con cui Walter aveva espresso le proprie idee sul destino storico della Chiese orientali, Vering mostra un atteggiamento formalmente più contenuto, per quanto sostanzialmente concorde nell'individuazione dei punti essenziali di tale vicenda: la mancanza di una istituzione che garantisca l'unità dell'ortodossia e la conseguente frantumazione di questa in chiese autocefale; la dipendenza del Patriarcato costantinopolitano dal potere politico ottomano, che è allo stesso tempo garanzia e limite della misura in cui il Patriarcato stesso può godere della sua storica preminenza ed esercitare il suo ruolo di «direzione» (*Oberleitung*) delle Chiese orientali non unite<sup>32</sup>.

Desidero soffermarmi su un aspetto della costituzione e dell'organizzazione ecclesiastica relativamente al quale Vering esprime con decisione la sua opinione, anche con riguardo ad alcuni sviluppi organizzativi che la Chiesa greco-orientale aveva assunto proprio in quegli anni in Austria-Ungheria. Mi riferisco alla questione della partecipazione dei laici ai sinodi e, più in generale, al governo della Chiesa (§ 173.VIII). Vering afferma che i laici non hanno alcun titolo per partecipare al governo della Chiesa, che siffatto diritto sarebbe incompatibile con la costituzione gerarchica della Chiesa, e che esso, del resto, mai sia stato riconosciuto dalla tradizione canonica. Su questo punto egli entra in polemica col canonista e metropolita romeno Andreas von Schaguna (Șaguna)<sup>33</sup>, il quale aveva sostenuto che tale diritto

---

<sup>31</sup> La prima traduzione in tedesco è del 1897 (cfr. sopra, nota 15).

<sup>32</sup> Si confronti il seguente passo con quello di Walter riportato sopra alla nota 16: «... Aber der Vorrang, den die nicht unirten Orientalen dem Papste einen bloß politischen zugestehen wollten, wurde infolge der Spaltung von ihnen ebenso verworfen, wie der nach dem katholischen Dogma dem Papste zustehende wirkliche, kirchliche *primatus iurisdictionis*, und auch der Patriarch von Constantinopel vermochte gegenüber dem Andringen zuerst von Rußland und dann auch der übrigen sich nach und nach von der türkischen Herrschaft freimachenden orientalische Gebiete seine äußern Vorrang und die Oberleitung der nicht unirten orientalischen Kirche nur noch soweit aufrecht zu erhalten, als die türkische Herrschaft und die ihm von dieser gewährte Anerkennung reicht» (FRIEDRICH VERING, *Lehrbuch*, cit., § 67, p. 400).

<sup>33</sup> L'importante figura di Andreas von Schaguna (Șaguna), vescovo e poi metropolita di Transilvania (1808-1873), è stata illustrata da KEITH HITCHINS, *Orthodoxy and Nationality: Andrei Șaguna and the Rumanians of Transilvania, 1846-1873* (Harvard Historical Studies 94), Cambridge, Mass. – London, Harvard University Press, 1977, che però è piuttosto vago e discutibile circa gli aspetti canonistici. Cfr. il più recente contributo di JOHANN SCHNEIDER, *Der Hermannstädter Metropolit Andrei von Șaguna. Reform und Erneuerung der orthodoxen Kirche in Siebenbürgen und Ungarn nach 1848* (Studia Transylvanica 32), Köln – Weimar – Wien, Böhlau, 2005: il volume presenta una biografia del personaggio, ne illustra le opere teologiche e canonistiche, traccia i lineamenti del suo pensiero ecclesiologicalo e delinea gli aspetti della sua opera riformatrice. Specifica sulla sua opera di canonista la relazione di IRIMIE MARGA, *Andrei Șaguna als Kanonist*, in corso di stampa negli Atti di questo convegno. Alla figura e all'opera scientifica ed ecclesiastica di Andrei Șaguna sono stati

derivasse ai laici dai sacri canoni, in particolare dal trentaquattresimo canone apostolico e dal can. 13 del Concilio di Laodicea<sup>34</sup>. Le idee di Schaguna avevano trovato una chiara formulazione nel suo diffuso *Compendium des kanonischen Rechtes*, là dove la partecipazione dei laici al governo della Chiesa, e in particolare la loro partecipazione ai sinodi, viene inquadrata nel contesto della «kirchlich-ökonomische Verwaltung»<sup>35</sup>. La questione trattata da Schaguna, e la soluzione che egli ne aveva dato, non avevano rilevanza esclusivamente teorica, poiché erano connesse con le discussioni e le trattative circa le strutture dell'organizzazione gerarchica della Chiesa greco-orientale in Austria-Ungheria: lo Statuto organico del 1868 avrebbe infine dato forma giuridica alle dottrine ecclesiologicalhe e canonistiche del metropolita romeno<sup>36</sup>.

---

dedicati numerosi lavori in anni recentissimi. Sia consentito rinviare ad alcuni dei più recenti, ove si troverà ulteriore bibliografia: BOGDAN ANDRIESCU – VOICHIȚA BIȚU, *Mitropolîi ai Ardealului Andrei Șaguna (1808-1873). Biobibliografie*, Sibiu, Biblioteca Județeană Astra, 2008; EVA MARIA SYNEK, *140 Jahre "Compendium des kanonischen Rechts" von Metropolit Andrei von Șaguna*, in *Ostkirchliche Studien*, 57.2, 2008, pp. 193-221; MARIA STAN, *Andrei Șaguna and "The Organic Statute"*, Dissertation, Rechtswissenschaft, Universität Wien, 2009.

<sup>34</sup> VERING si occupa di confutare la tesi di Schaguna nel *Lehrbuch*, cit., § 173.VIII, nota 9, p. 662 s. Schaguna aveva sostenuto la richiamata posizione, prima ancora che nel *Compendium* (cfr. sotto, nota 35), già nello scritto *Anthorismós*, pubblicato in romeno nel 1861 e successivamente tradotto in tedesco: *Anthorismos, oder berichtigende Erörterung über die Broschüre "Die Wünschen des rechtgläubigen Klerus aus der Bukowina in Betreff der kanonischen Organisation der Diöcese und ihrer hierarchischen Stellung im Organismus der orthodox-orientalischen Kirche in Österreich"*, Hermannstadt, Diöcesan-Dr., 1863 (cfr. VERING, *Lehrbuch* § 63, pp. 372 s. nota 82, dove sono diffusamente riferite le vicende che avevano determinato la presa di posizione del canonista e vescovo romeno).

<sup>35</sup> *Compendium des kanonischen Rechtes der einen, heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche*, verfaßt von ANDREAS FREIHERRN VON SCHAGUNA... aus dem Romanischen übersetzt von Dr. ALOIS SENTZ, Hermannstadt, J. Drotleff, 1868. Nel § 369, p. 362 s., la «kirchlich-ökonomische Verwaltung» è così definita: «den Wirkungskreis der socialen kirchlichen Elemente in der Leitung und Regierung der kirchlichen Angelegenheiten als da sind: die Wahl der Beneficialpersonen, die Manipulation mit dem kirchlichen Vermögen und den Fonden, mit den phylantropischen und Schulfonden, wo die Schulen nach dem Principe des Staats konfessionell sind». Coerentemente con le premesse, Schaguna prevede la presenza dei laici, nella misura di due terzi del totale, anzitutto nel sinodo eparchiale (§ 396, p. 379), che fra l'altro ha il compito di eleggere il vescovo; quindi anche nel sinodo metropolitano, definito come «Versammlung der Repräsentanten aller socialer Elemente der Metropole behufs Leitung, Regelung und Administration der administrativ-kirchlichen, Schul- und Stiftungsangelegenheiten» (§ 405, p. 388). Tale sinodo, che fra l'altro ha il compito di eleggere il metropolita, è composto dai vescovi suffraganei e dai rappresentanti del clero e del popolo delle eparchie suffraganee, secondo proporzioni e modalità stabilite da uno Statuto (§ 406 p. 388 s.). Da questi sinodi, peraltro, Schaguna distingue la «administrativ-dogmatische Synode», composta solo da vescovi (§ 408, p. 390).

<sup>36</sup> I Romeni greco-orientali di Ungheria e Transilvania avevano ottenuto, con decisione sovrana del 1864, l'erezione di una metropolia con sede in Hermannstadt e con sedi suffraganee in Arad e Karansebes. Lo Statuto organico della *griechisch-orientalisch-romanische Kirche* in Ungheria e Transilvania venne approvato dal *National-Kirchlicher Congress* degli Ortodossi romeni (organo composto da rappresentanze del clero e della comunità laica) tenuto a Hermannstadt nel 1868, e fu sanzionato da Francesco Giuseppe l'anno successivo. Grazie alla direzione impressa a questo processo

Vering intende dimostrare come la tesi di Schaguna fosse in realtà priva di fondamento canonico, anche sulla base delle interpretazioni che i canonisti bizantini Aristeno, Zonaras e Balsamon avevano dato dei canoni richiamati dal canonista romeno. Con riguardo alle elezioni episcopali, in particolare, Vering precisa come, piuttosto, appartenga alla tradizione canonica che i laici prestino solo un consenso successivo all'elezione compiuta da parte del clero. Secondo Vering i laici, alla luce delle determinazioni degli imperatori cristiani romani e bizantini, intervenivano negli affari ecclesiastici solo come rappresentanti e incaricati del potere statale: tale intervento si limitava alla tutela e al mantenimento dell'ordine esterno, ed era rivolto alla protezione della Chiesa e alla salvaguardia degli interessi dello Stato. Le testimonianze dell'antichità cristiana, anche quando parlano di una partecipazione della comunità agli affari ecclesiastici, mostrano che il governo della Chiesa spettava agli Apostoli e ai vescovi loro successori. Da questo punto di vista Vering giudica priva di fondamento canonico la partecipazione dei laici all'elezione del Patriarca di Costantinopoli e alla gestione degli affari ecclesiastici, prevista da un decreto della Sublime Porta del 1860<sup>37</sup>. Similmente, frutto della particolare situazione politica dei Serbi emigrati dall'Impero turco in Austria e Ungheria è il *serbischer Nationalkongress* esistente nella *Patriarchalmetropolie* di Karlowicz<sup>38</sup>: la partecipazione, in esso predominante, della componente laica si spiega col fatto che il Congresso deve provvedere a fornire i mezzi di sostentamento per le Chiese e le Scuole confessionali. L'attuale organizzazione

---

da Schaguna, nella organizzazione di tale Chiesa furono introdotte regole che prevedevano la partecipazione attiva di rappresentanze laiche nelle più varie questioni dell'amministrazione ecclesiastica (v. sotto, nota 40). L'*Organisches Statut* può leggersi in *Die Verfassung der griechisch-orientalisch-romanischen Kirche in Ungarn und Siebenbürgen*, in AKKR, 25, 1871, pp. 235-276. Sulle vicende istituzionali della Chiesa greco-orientale nell'Impero asburgico Vering è dettagliatissimo; per un rapido panorama sui temi qui trattati v. ROBERTO MOROZZO DELLA ROCCA, *Le Chiese ortodosse*, in *Storia del Cristianesimo. L'età contemporanea*, a cura di GIOVANNI FILORAMO-DANIELE MENOZZI, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 259-352 (294-296, 300 s.); PATRICIU VLAICU, *Situation juridique et identité nationale de l'Église orthodoxe roumaine en Roumanie, en Autriche et en Autriche-Hongrie (1859-1918)*, in *Le droit ecclésiastique en Europe et à ses marges (XVIII<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles)*. Actes du colloque du centre Droit et Sociétés religieuses, Université de Paris-Sud Sceaux, 12-13 octobre 2007, a cura di BRIGITTE BASDEVANT-GAUDEMET - FRANÇOIS JANKOWIAK, con la collaborazione di JEAN PIERRE DELANNOY (Law and Religion Studies 6), Leuven, Peeters, 2009, pp. 77-96.

<sup>37</sup> Cfr. FRIEDRICH VERING, *Lehrbuch*, cit., § 102, p. 506.

<sup>38</sup> Il Congresso, sulla base dello statuto stabilito nel 1874 e approvato l'anno seguente con sanzione sovrana, era composto per due terzi da laici, e ad esso era affidata l'amministrazione della metropolia, con eccezione delle questioni dogmatiche o puramente spirituali, riservate al metropolita, ai vescovi e al loro sinodo (FRIEDRICH VERING, *Lehrbuch*, cit., § 171, pp. 643 s.). Sull'argomento si veda THOMAS BREMER, *Ekklesiale Struktur und Ekklesiologie in der Serbischen Orthodoxen Kirche im 19. und 20. Jahrhundert* (Das Östliche Christentum, N.F. 41), Würzburg, Augustinus-Verlag, 1992.

della metropoli serba di Karlowitz<sup>39</sup> e di quella romena di Hermannstadt<sup>40</sup>, nelle quali ai laici era riconosciuta una potestà decisionale nella gestione degli affari ecclesiastici, appare pertanto a Vering il frutto di decisioni politiche, che in parte erano state causate da moti popolari, e in parte erano il risultato della trasposizione in campo ortodosso di principi di carattere “democratico” di origine protestante, mutuati dai Sassoni di Transilvania<sup>41</sup>. Per Vering, insomma, la verità della costituzione gerarchica della Chiesa non può essere offuscata dalle vicende o dagli abusi della storia. Può essere interessante notare che severe critiche alla recente organizzazione delle metropoli di Karlowitz e Hermannstadt provennero non solo da parte di esponenti della Chiesa cattolica-romana, ma anche da autorevoli rappresentanti dell’ortodossia, quale il vescovo e canonista serbo Nikodim Milaš<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> FRIEDRICH VERING, *Lehrbuch*, cit., § 63, pp. 367-371; § 171, pp. 643-645; § 172, pp. 649-653.

<sup>40</sup> FRIEDRICH VERING, *Lehrbuch*, cit., § 63, p. 372; § 171, pp. 645 s.; § 172, p. 654.

<sup>41</sup> Nel trattare dello *Statuto organico* del 1868, JOHANN SCHNEIDER, *Der Hermannstädter Metropolit*, cit., pp.193-199, discute se e in quale misura nella sua predisposizione Schaguna abbia tratto ispirazione dal modello organizzativo proprio della Chiesa evangelica dei Sassoni di Transilvania; nota che aperture verso una partecipazione attiva dei laici nel governo della Chiesa erano contemporaneamente presenti nelle esperienze di altre Chiese ortodosse, e ritiene che le scelte di Schaguna siano il frutto di un consapevole confronto con lo “spirito del tempo”. Per altro verso l’Autore ascrive le critiche di Vering a una concezione della Chiesa di stampo «ierocratico-episcopale». Egli osserva (*ibidem*, p. 165 nota 214) che nella prima edizione del *Lehrbuch*, scritta quando Vering ancora insegnava a Czernowitz (1876), il *Compendium* di Schaguna è menzionato senza giudizi di valore. La tendenza “protestantizzante” dell’opera è rilevata nella seconda edizione (1881), pubblicata quando Vering insegnava a Praga. Schneider propone quindi l’ipotesi che nella capitale ceca Vering abbia conosciuto il serbo Radoslav von Radić, il quale fu uno dei più aspri critici di Schaguna. Si può aggiungere che, in effetti, in un articolo del 1880 Vering richiama le critiche di Radić (qualificato come professore di teologia a Karlowitz) alla «protestantisirende Richtung» introdotta da Schaguna nella Chiesa orientale in Austria-Ungheria, ma rileva altresì come «das protestantische Gemeindeprincip, daß keine Verfügung ohne Zustimmung der Gemeinde Gesetzeskraft erlangen kann», fosse già stato introdotto nella Chiesa ortodossa serba dal *Kirchencongress* del 1864/65 [*Akten und Mitteilungen* (cit. sopra, nota 27), p. 231 nota 1: il riferimento di Vering è alla prima edizione (1877, p. 89 s.) dell’opera di Radić citata sopra, nota 30]. Lo stesso SCHNEIDER, peraltro, segnala come il *Compendium* di Schaguna guadagnò successo nell’ambito dell’ortodossia attraverso le traduzioni in lingua russa, greca, serba e bulgara (*ibidem* 162-165). Influssi protestanti sono recisamente negati da PAUL BRUSANOWSKI nella relazione su *The sources of Şaguna’s Organic Statute*, tenuta nella International Conference *Confessional Identities in the Central-Oriental Europe. The 17th-21th Centuries* (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, Institute of the Ecclesiastical History, 14-17 November 2007: un *abstract* si può leggere sul web: [http://institute.ubbcluj.ro/histecclsiarum/docs/engl\\_prog\\_simp.pdf](http://institute.ubbcluj.ro/histecclsiarum/docs/engl_prog_simp.pdf); ultimo accesso 11 novembre 2010): a suo giudizio, «far from being influenced by the protestants, the *Organic Statute* was the result of a profound interpretation of the Orthodox canons, through the influence of the reformist and constitutional ideas from the 19th Century». Anche per IRIMIE MARGA, *Andrei Şaguna als Kanonist*, cit., «das ganze Statut fundiert sich auf di Grundprinzipien des orthodoxen Kirchenrechts». Sull’argomento è tornata diffusamente EVA MARIA SYNEK, *140 Jahre “Compendium des kanonischen Rechts” von Metropolit Andrei von Şaguna*, cit., pp. 198-210.

<sup>42</sup> NIKODEMUS MILASCH (MILAŠ), *Das Kirchenrecht*, cit., § 53, *Die Beziehungen zwischen dem Klerus*

## V. Considerazioni di sintesi

Gli interessi per il diritto canonico orientale coltivati dai due autori che ho preso in esame rispondono anzitutto a una motivazione culturale che si traduce in un'ampia visione dell'oggetto del *Kirchenrecht* come disciplina scientifica: per usare le parole di Walter, essa è la «scienza dell'organismo della Chiesa e della vita ecclesiastica» (§ 3a). A questa motivazione si congiunge l'altra, dichiarata da entrambi, consistente nella crescente importanza pratica del diritto canonico orientale all'interno della dimensione multiconfessionale dell'Europa degli Stati e delle Nazioni. Questa ulteriore motivazione appare essere stata all'origine dei peculiari sviluppi nella trattazione della materia che incontriamo soprattutto nel *Lehrbuch* di Vering, per la diffusa e analitica

---

*und den Laien* (pp. 218-227), afferma il principio che la potestà ecclesiastica è stata affidata da Cristo agli Apostoli e ai loro successori, mentre i laici sono chiamati a collaborare con la gerarchia ecclesiastica all'interno di limiti stabiliti a garanzia della potestà ecclesiastica: «Die hierarchische Gewalt ist zur Leitung aller die Kirche betreffenden Angelegenheiten, die Laien sind zu Mitwirkung rücksichtlich derselben berufen. Nur das gemeinsame Wirken, sowohl der Hierarchie, als auch der Laien in der Kirche, innerhalb bestimmt festgesetzter Grenzen, entspricht dem Geiste der orthodox-orientalischen Kirche... Das Subjekt der Kirchengewalt bildet die Versammlung der Bischöfe, welche diese Gewalt als allgemeine Kirchenversammlung über die ganze Welt, und als lokale Kirchenversammlung über die betreffende Partikularkirche ausübt. Die Versammlung der Bischöfe überträgt die Kirchengewalt auch jedem Bischofe für seine Eparchie. Die Bischöfe sind daher die ausschließlichen Träger der Kirchengewalt (mio il corsivo)...» (p. 222); la tradizione canonica attesta che i limiti all'azione dei laici valgono per tutti e tre i rami della potestà ecclesiastica (cfr. *supra*, nota 15): «Es sind daher alle verschiedene Rechte, welche dem Volke und der Kirche zufallen, durch die bischöfliche Gewalt bedingt. Dies bestätigen die Kanones sowohl hinsichtlich der Verwaltung der Lehre und der heiligen Handlungen... als auch hinsichtlich der Handhabung der Kirchenregierung» (p. 223). Da tale premessa discende l'illegittimità canonica delle forme organizzative che attribuiscono ai laici una parte decisiva nell'esercizio della potestà ecclesiastica. Nel successivo § 99, *Die obersten Organe in der gegenwärtigen autokephalen Kirchen*, b) *Die gemischte Synoden* (pp. 346-351), Milaš prende in considerazione proprio le nuove strutture organizzative, basate su organi decisionali a composizione mista, introdotte nelle Chiese particolari di Karlowitz e Hermannstadt e nell'esarcato bulgaro. Piuttosto che immaginare influenze da modelli protestanti, l'Autore ritiene «verosimile» («wahrscheinlich») che tali «sinodi» o «consigli misti» abbiano tratto ispirazione dal *Gemischtes Rat* istituito nel Patriarcato di Costantinopoli nel 1860, composto da otto laici e quattro vescovi. Tali strutture violano i limiti canonicamente imposti nelle relazioni tra gerarchia e popolo laico: «In den gemischten Räten dieser Partikularkirchen wurden jedoch die kanonisch bestimmte Grenze der Beziehungen zwischen der Hierarchie und dem Volke überschritten, indem den Laien in kirchlichen Angelegenheiten solche Rechte eingeräumt wurden, welche ihnen nach der Organisation der Kirche nicht zustehen können» (p. 346 s.). Milaš mostra le differenze tra l'organo istituito nel patriarcato costantinopolitano – in cui la voce decisiva dei laici è limitata all'ambito delle competenze patriarcali relative alla amministrazione della giustizia civile sui sudditi ortodossi dell'Impero ottomano – e i sinodi misti delle altre Chiese, il cui il voto decisivo dei laici si estende alle altre questioni. La conclusione è severa e tagliente: «Diese Tatsache steht jedoch nicht im Einklange mit der fundamentalen Lehre des Kirchenrechts der morgenländischen Kirche über die Bedeutung des weltlichen Elements in der Kirchenverwaltung und über die Beziehungen zwischen die Hierarchie und dem Volke» (p. 348).

attenzione che egli presta alle contemporanee vicende istituzionali delle Chiese orientali nel quadro degli ordinamenti politici dell'Europa centro-orientale<sup>43</sup>. A parte il contributo da loro dato all'elaborazione scientifica del diritto canonico orientale, il merito dei due autori risiede, a mio avviso, nell'aver immesso tale materia nel circuito della scienza giuridica laica: risultato che fu oltretutto favorito dalla amplissima fortuna che i due manuali riscossero in una dimensione internazionale, non solo europea. Fu, tutto sommato, una parentesi nel contesto degli sviluppi scienza canonistica nei due secoli passati<sup>44</sup>. La loro opera, tuttavia, rimane a indicare una via, storicamente percorsa e percorribile, di integrazione delle conoscenze, dalla quale la scienza del diritto della Chiesa, come pure quella del diritto ecclesiastico statale, potrebbero trarre un innegabile arricchimento.

---

<sup>43</sup> A ragione CARLO FANTAPPIÈ, *Chiesa Romana e modernità giuridica*, cit., I, p. 272, parla di un duplice intento, ideologico e pratico, sotteso al manuale di Vering.

<sup>44</sup> Nell'ambito degli studi storico-giuridici condotti da studiosi di formazione non ecclesiastica una grande attenzione al diritto canonico orientale è riservata nella citata *Geschichte des Kirchenrechts* di WILLIBALD M. PLÖCHL, la cui figura è illustrata da EVA SYNEK, *Willibald Maria Plöchl und die Ostkirchen*, in *Österreichisches Archiv für Recht und Religion*, 54.1, 2007, pp. 131 ss.